

**MISURA: 111 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E INFORMAZIONE RIVOLTA AGLI ADDETTI DEI SETTORI AGRICOLO, ALIMENTARE E FORESTALE****AZIONE : 1 - Interventi di formazione e informazione a carattere collettivo****1. DESCRIZIONE DELLA AZIONE****1.1 Descrizione generale**

L'agricoltura e la silvicoltura odierne abbisognano in modo particolare di adeguate azioni di formazione e di informazione per accrescere le capacità professionali degli imprenditori, per avvicinarli alle innovazioni tecnologiche e per sensibilizzarli alla gestione sostenibile delle risorse naturali, alla salvaguardia dell'ambiente e alla gestione etico-sociale dell'impresa.

L'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura e della silvicoltura richiedono inoltre un adeguato livello di formazione tecnica ed economica.

Le attività di formazione e informazione potranno quindi interessare aspetti e problematiche funzionali agli obiettivi di miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale e di miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale con particolare riferimento alle seguenti tematiche:

- gestione sostenibile delle risorse naturali, dell'ambiente e delle aree agro-silvo-pastorali (sistemi irrigui, energie rinnovabili, protezione del suolo, produzioni ecocompatibili);
- sicurezza alimentare, salute delle piante e degli animali, benessere animale;
- miglioramento della sicurezza sul lavoro;
- innovazioni tecnologiche, risultati di ricerche e sperimentazioni;
- qualità dei prodotti e certificazioni;
- tecnologie per l'informazione e la comunicazione;
- gestione aziendale, management dell'impresa, aspetti economici ed organizzativi funzionali ai Progetti Integrati;
- miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche in materia di gestione dell'impresa agricola, pratiche agricole rispettose dell'ambiente, corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante, applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura, richiesto ai sensi della misura 112.

L'azione contempla interventi di formazione e informazione a carattere collettivo, realizzati sulla base di apposite iniziative a prevalente interesse pubblico che prevedono corsi di formazione e aggiornamento in presenza, e a distanza (e-learning), nonché interventi di informazione quali conferenze, seminari, sessioni divulgative.

1.2 Obiettivi

- Favorire il miglioramento e la qualità delle conoscenze e delle competenze professionali degli imprenditori.
- Promuovere la crescita del potenziale umano e della cultura di impresa.
- Contribuire al consolidamento di un sistema di formazione continua per il settore agricolo e forestale.
- Orientare le capacità professionali verso le competenze richieste dal mercato e dal sistema, in risposta anche ai fabbisogni emergenti.
- Consolidare la consapevolezza del ruolo multifunzionale dell'agricoltura anche con riferimento alla relativa funzione ambientale, etica e sociale.
- Agevolare la diffusione e l'implementazione di processi di innovazione tecnologica e organizzativa anche allo scopo di avvicinare le imprese al mercato-

- Incentivare la diffusione di metodi e tecniche di informazione e apprendimento innovativi, attraverso la formazione a distanza e l'impiego delle ITC.
- Sensibilizzare e diffondere le conoscenze per la salvaguardia della biodiversità e per ridurre le emissioni di gas serra ed adattarsi ai cambiamenti climatici, per indurre una maggior produzione ed utilizzazione di energie rinnovabili e una migliore gestione delle risorse idriche.

1.3 Ambito territoriale di applicazione

Gli interventi di cui alla presente azione riguardano l'intero territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1. Soggetti richiedenti

Organismi iscritti nell'Elenco regionale degli organismi di formazione accreditati, ai sensi della LR 9 agosto 2002 n. 19, per l'ambito di attività in formazione continua.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1. Tipo di interventi

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

A- formativo: corsi di formazione e aggiornamento realizzate in presenza e a distanza (con modalità e-learning), della durata minima di 25 ore e massima 200 ore. Nella ambito della tipologia A, sempre con particolare riguardo allo svolgimento delle tematiche di cui al paragrafo 1.1., possono essere proposti interventi formativi previsti dalla LR n. 19/1999 (attività florovivaistica) e dalla LR n. 44/1986 (attività di fecondazione artificiale animale), rispondenti alle caratteristiche e ai requisiti previsti rispettivamente dalla DGR n. 3316/1999 - Allegato B - e dalla circolare regionale prot. 465258 del 03.08.2006.

B- informativo: conferenze, seminari, sessioni divulgative della durata minima di 8 ore e massima di 24 ore.

C- corsi finalizzati all'accesso alla prova per il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, di cui al DPR n. 290/2001, artt. 25-27, rispondenti alle caratteristiche e ai requisiti previsti dalla DGR n. 3306/2004 e successive modifiche e integrazioni - Allegato A, punto 4.1. e 4.4.

Gli interventi dovranno essere presentati nell'ambito di progetti, articolati in moduli riferibili alle tematiche di cui al paragrafo 1.1 e strutturati rispetto le tipologie di cui sopra.

Ciascun Organismo richiedente potrà presentare un solo progetto.

Gli interventi formativi previsti dalla LR n. 19/1999 e dalla LR n. 44/1986 e quelli della tipologia C (DPR 290/2001) dovranno essere chiaramente individuati nel progetto, con indicazione nel titolo/denominazione degli estremi della normativa di riferimento.

L'ammissibilità degli interventi previsti dalla LR n. 19/1999 e della LR n. 44/1986 è subordinata al preventivo parere espresso, su richiesta di AVEPA nella fase istruttoria della domanda, rispettivamente dall'Unità Periferica Servizi Fitosanitari e dall'Unità Complessa Sanità Animale e Igiene Alimentare.

L'ammissibilità degli interventi è condizionata dalla coerenza e complementarietà della normativa sullo sviluppo rurale con le Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) come evidenziato nel capitolo 10.2 del Programma di Sviluppo Rurale. In particolare, sono ammissibili nel PSR gli interventi di formazione e informazione che non riguardano in modo specifico il settore ortofrutticolo e il settore apicolo. Per quanto riguarda la complementarietà con l'OCM "Olio di oliva" è prevista, in linea generale, la possibilità che il PSR intervenga, relativamente ai produttori non aderenti alle organizzazioni di operatori, per le attività di informazione e aggiornamento finalizzate al miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura e della qualità della produzione di olio di oliva.

Con riferimento alla coerenza e complementarità con il Fondo Sociale Europeo (FSE), descritta al capitolo 10.3 del Programma di Sviluppo Rurale, non sono ammissibili gli interventi riguardanti le seguenti tematiche:

- aspetti tecnici ed economici del settore agricolo, alimentare, silvicolo e forestale;
- commercializzazione, marketing e logistica;
- industrie agrarie, preparazione e condizionamento degli alimenti;
- servizi per il settore agricolo, alimentare e forestale.

3.1.1. Spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento, entro i limiti di seguito stabiliti, solo le spese sostenute per la realizzazione del progetto e lo svolgimento delle relative azioni formative, riguardanti le seguenti categorie di spesa:

A) attività di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative:

- ideazione e progettazione e coordinamento degli interventi, analisi e valutazione dei fabbisogni formativi/informativi (massimo 5% della spesa complessiva sostenuta per il progetto)
- spese per elaborazione e produzione di supporti didattici
- assicurazioni (responsabilità civile e infortuni) relative ai partecipanti
- spese di pubblicizzazione delle iniziative
- spese ed oneri personale amministrativo addetto alla preparazione, e alla gestione degli interventi formativi e informativi

B) attività di docenza e di tutoraggio:

- nell'ambito del personale docente, sono previste 3 fasce di livello, definite come segue:

fascia A: docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività del settore di appartenenza, rivolte ai propri dipendenti, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di riferimento; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo = max. € 100,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.

fascia B: ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori Junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo = max. € 80,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.

fascia C: assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo = max. € 50,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.

- compensi per il personale di supporto alle iniziative e alla gestione d'aula, compreso il tutoraggio on-line (laureati, diplomati o esperti di settore): massimo €30/ora, al lordo di irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio;

- spese di missione per il personale docente e tutor impiegati nella realizzazione di corsi, seminari, sessioni divulgative. In particolare sono ammissibili esclusivamente:

- spese di trasporto ed i pedaggi autostradali. In caso di richiesta di rimborso chilometrico, il parametro di riferimento è rappresentato da 1/5 del costo della benzina verde calcolato al 1° giorno del mese nel quale viene effettuata l'attività formativa/informativa;

- spese di vitto e alloggio; se la trasferta ha una durata massima compresa fra le 8 e 12 ore è ammessa una spesa massima di euro 22,26 a pasto; se la durata della trasferta supera le 12 ore è ammessa una spesa complessiva massima di euro 44,26 per i 2 pasti e l'eventuale pernottamento in una struttura alberghiera (max 4 stelle e spesa complessiva massima euro 135,00/notte);

C) noleggio di attrezzature e acquisto di materiale didattico a supporto delle iniziative

D) acquisto di materiale di consumo per esercitazioni

E) affitto e noleggio di aule e strutture didattiche

F) spese per eventuali visite didattiche: fermo restando quanto stabilito al paragrafo 6.4, sono ammissibili le spese per il noleggio dei mezzi per il trasporto collettivo.

G) spese generali: per gli interventi di tipologia A max 15% del totale spese ammissibili per le categorie di spesa A, B, C, D, E, F per gli interventi di tipologia B e tipologia C max 5% del totale spese ammissibili per le categorie di spesa A, B, C, D, E, F:

- spese di cancelleria
- spese postali
- spese telefoniche
- assicurazioni per immobili, attrezzature e responsabilità civile
- spese per affitto sedi
- energia elettrica, riscaldamento, condizionamento e pulizia uffici.

Le spese generali sono ammissibili nel limite massimo sopra indicato e solamente se calcolate con metodi basati su elementi oggettivi, provati, verificati e accettati in sede di esame della documentazione contabile presentata a rendiconto della spesa..

3.2. Limiti e condizioni

Gli interventi di cui alla presente azione sono rivolti esclusivamente a imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, relativi coadiuvanti, partecipi familiari e dipendenti agricoli, detentori di aree forestali e loro dipendenti. I soggetti attuatori sono tenuti a verificare la sussistenza di tale condizione in sede

di iscrizione al corso dei singoli partecipanti, anche sulla base dell'apposita dichiarazione rilasciata dai singoli interessati.

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati secondo quanto previsto al paragrafo 6 "Disposizioni e prescrizioni operative specifiche" e alle indicazioni contenute al paragrafo 8, Allegato 1, "Disposizioni generali", fatto salvo quanto espressamente previsto nell'Allegato 2 per gli interventi di tipologia C, nell'Allegato 3 per gli interventi di cui alla LR n. 19/1999, nell'Allegato 4 per gli interventi di cui LR n. 44/1986 - art. 2 della legge n. 74/1974.

Gli interventi formativi finalizzati al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche in materia di gestione dell'impresa agricola, pratiche agricole rispettose dell'ambiente, corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante, applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura, richiesto ai sensi della misura 112, dovranno avere una durata minima di ore 150 ed essere rivolti prioritariamente ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta, ammissibili ai benefici della misura 112-PG. A detti interventi possono partecipare anche gli imprenditori agricoli interessati ad acquisire conoscenze e competenze professionali ai fini della dimostrazione dell'adeguata "capacità professionale" necessaria per il conseguimento della certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale prevista dal Decreto legislativo n. 99/2004. Al fine del rispetto della priorità sopra citata, possono essere avviati gli interventi formativi con un numero di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta, ammissibili ai benefici della misura 112 PG, almeno pari ad 7.

Gli interventi proposti non potranno riguardare corsi o tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agrosilvicolo medio e superiore.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo messo a bando

L'importo complessivo messo a bando è pari a € 3.000.000,00.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

Per la realizzazione delle iniziative è previsto un contributo fino al 100% della spesa ammissibile, al netto di eventuali quote di compartecipazione finanziaria espressamente indicate dal soggetto richiedente.

Ai fini della concessione dell'acconto, in deroga a quanto previsto dagli indirizzi procedurali di cui all'Allegato A alla DGR n. 4083 del 29 dicembre 2009, l'importo minimo di spesa è pari ad almeno il 30% dell'importo totale di spesa ammessa.

4.3 Limiti di intervento e di spesa

Per la realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 3.1 sono riconosciuti i seguenti costi orari:

- tipologia A: costo orario massimo di €160,00 ad esclusione degli interventi previsti dalla LR n. 19/1999 (attività florovivaistica) e dalla LR n. 44/1986 (attività di fecondazione artificiale animale) per i quali il costo orario massimo è fissato in €130,00;
- tipologia B = costo orario massimo di €190,00;
- tipologia C = costo orario massimo di €130,00.

Viene stabilito un limite massimo di spesa ammissibile per ciascun organismo proponente correlato ad un monte ore complessivo pari a 4.500 .

4.4 Termini e scadenze

Le domande di aiuto dovranno essere presentate entro i termini previsti dal bando.

Gli interventi approvati devono essere realizzati e conclusi entro il termine del 31 gennaio 2013.

I termini per effettuare i pagamenti e per la presentazione della rendicontazione e della domanda di saldo sono fissati - rispettivamente - al 28 febbraio e al 31 marzo 2013.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Priorità e punteggi - Graduatoria

Ai fini della attribuzione del punteggio a ciascun progetto ammissibile in fase istruttoria, vengono individuati gli elementi di priorità di seguito descritti.

<i>Elementi di priorità</i>	<i>Specifiche tecniche</i>	<i>punti</i>
A1. Ricaduta sul territorio del progetto	Progetto proposto da organismo costituito da imprenditori agricoli ovvero da associazioni e/o organizzazioni professionali/sindacali, etc. che rappresentano le imprese agricole del territorio regionale	20
A2. Ricaduta sul territorio del progetto	Progetto con valenza operativa regionale (interventi realizzati in almeno sei province) ¹	5
B. Certificazioni di qualità	Progetto proposto da organismo in possesso di certificazione del Sistema di qualità ISO 9001 relativo ad attività di formazione	8
C1. Caratterizzazione del progetto in base alla tematica trattata	Percentuale di ore (1) dedicata all'applicazione di tematiche relative alla gestione sostenibile delle risorse naturali (acqua, suolo, energia), dell'ambiente e delle aree agro-silvo-pastorali; sicurezza, salute delle piante e degli animali e benessere animale, calcolata sul totale di progetto	Livello / punti Superiore o uguale al 80% = 15 punti Superiore al 60% ma inferiore all'80% = 10 punti
C2. Caratterizzazione del progetto in base alla tematica trattata	Percentuale di ore dedicata a interventi finalizzati al conseguimento di qualifiche e autorizzazioni (operatore florovivaista, operatore di inseminazione artificiale e a interventi tipologia C	Livello / punti Inferiore o uguale al 20% = 5 punti Superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% = 3 punti Superiore al 30% e fino a 40% = 2 punti
D. Caratterizzazione del progetto in base alla tematica trattata	Progetto che assicura la formazione di giovani richiesto per l'accesso ai benefici del pacchetto giovani (corso 150 ore)	20
E. Grado di realizzazione attività pregressa	Percentuale di realizzazione del progetto formativo approvato nell'ambito della DGR n. 2595/2009	Livello / punti Inferiore o uguale al 60% = 0 punti Superiore al 60% e fino all'80% = 4 punti Superiore all'80% e fino a 90% = 8 punti Superiore al 90% = 10

¹ Si intende con valenza operativa regionale anche un progetto correlato ad altri progetti presentati da Enti partecipati/costituiti da una medesima Organizzazione/Organismo regionale, purché nel complesso dei progetti siano realizzati interventi in almeno sei province. Per il riconoscimento del punteggio è necessario che gli interessati dichiarino specificatamente gli Enti. La verifica da parte di AVEPA verterà sui relativi progetti presentati.

		punti
--	--	-------

(1) L'elemento di priorità e il relativo punteggio non è attribuibile ai progetti che hanno una percentuale di ore previste per interventi di tipologia C ed interventi finalizzati al conseguimento di qualifiche e autorizzazioni (operatore florovivaista, operatore di inseminazione artificiale) ed altre tematiche non presenti tra quelle specificate, superiore al 20% o superiore al 40%.

L'elemento di priorità relativo alla lettera A deve essere comprovato da specifica documentazione che dimostri che tra i soci vi sia chi è in possesso delle caratteristiche previste dal presente bando.

Gli elementi di priorità relativi alla lettera B devono essere comprovati da specifica documentazione o in mancanza di questa da apposita dichiarazione dell'ente certificatore.

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza – Graduatoria

In presenza di condizioni di parità di punteggio complessivo sarà data preferenza al progetto presentato dall'organismo che avrà dimostrato:

<i>Elementi di preferenza</i>	<i>indicatore</i>	<i>ordine</i>
A. Grado di realizzazione attività pregressa	Percentuale di realizzazione del progetto formativo approvato nell'ambito della DGR 2595/2009	Decrescente

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Obblighi del beneficiario

Il soggetto attuatore risulta a tutti gli effetti l'unico soggetto responsabile nei confronti della Regione; esso deve assicurare la gestione in proprio delle varie fasi operative connesse con la realizzazione dei corsi senza possibilità di delegare l'attività, in tutto o in parte, a soggetti/organismi terzi, fatte salve le possibilità di collaborazione previste all'Allegato 1, paragrafo 8, del presente bando.

Il soggetto attuatore è tenuto inoltre a:

- realizzare le iniziative in conformità al progetto approvato ed in aderenza alle disposizioni del presente bando e alle disposizioni procedurali specifiche predisposte da AVEPA; la difformità totale o parziale del progetto realizzato rispetto a quello approvato, ferme restando le parziali variazioni consentite, comporta rispettivamente la revoca totale o parziale del finanziamento;
- realizzare gli interventi di tipologia c) finalizzati all'accesso alla prova per il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, di cui al DPR n. 290/2001, artt. 25-27, secondo le caratteristiche ed i requisiti previsti dall'Allegato 2, paragrafo 8, del presente bando;
- realizzare gli interventi formativi finalizzati al conseguimento di patenti di mestiere o certificati di abilitazione sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa e dai provvedimenti e atti regionali di attuazione della stessa;
- dotarsi di personale docente in possesso di specifica comprovata competenza e professionalità in funzione degli obiettivi del percorso formativo proposto; in particolare, viene richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate, anche con riferimento al titolo di studio del singolo docente (diploma o laurea); la specifica competenza dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale acquisita che dovrà essere acquisito dall'organismo di formazione e tenuto a disposizione per eventuali controlli; lo svolgimento del corso con docenti in difetto dei suddetti requisiti può comportare il non riconoscimento delle lezioni interessate;
- stipulare idonea copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni) per i partecipanti agli interventi di formazione/informazione;

- conservare presso la propria sede legale la documentazione probatoria relativa alle assicurazioni, nonché a tenerne copia presso la sede di svolgimento dei progetti formativi;
- disporre di locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi; la violazione di detto obbligo, accertata dalle competenti strutture pubbliche, comporta il non riconoscimento delle spese afferenti ai locali e attrezzature; tuttavia quando i locali o le attrezzature risultino inadeguati o pericolosi, a giudizio della struttura pubblica competente, ciò comporta la revoca del finanziamento;
- disporre delle attrezzature e strumenti necessari per la realizzazione delle attività, secondo quanto indicato nei progetti approvati; la mancanza o la difformità o l'inidoneità delle attrezzature, rispetto a quanto indicato in progetto, comporta il mancato riconoscimento delle relative spese; tuttavia, se la mancanza o la difformità o l'inidoneità è tale da pregiudicare il corretto svolgimento dell'attività formativa, il finanziamento concesso è revocato;
- utilizzare, nell'esecuzione dell'attività, le procedure informatiche messe a disposizione dalla Regione del Veneto;
- evidenziare nell'ambito di tutte le attività informative e formative lo specifico riferimento al sostegno da parte del FEASR secondo quanto previsto dall'allegato VI punti 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06 e dal decreto del Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi Settore Primario n. 13 del 19/06/2009. Gli spazi didattici interessati allo svolgimento degli interventi formativi e informativi devono inoltre riportare, all'esterno, una apposita segnalazione relativa anche alla denominazione dell'intervento e il riferimento preciso al relativo organismo attuatore.

6.2 Varianti

Non sono ammesse varianti di tipo sostanziale al progetto approvato, ovvero modifiche del quadro complessivo delle relative iniziative e delle modalità di realizzazione, soprattutto se comportano variazioni riguardanti gli elementi di priorità valutati in sede di istruttoria, e comunque rispetto al perseguimento degli obiettivi iniziali. Variazioni che si rendessero necessarie in conseguenza di eventi particolari ed eccezionali dovranno, in ogni caso, essere sottoposte alla valutazione di Avepa, ai fini dell'eventuale autorizzazione.

6.3 Interventi formativi a distanza

Gli interventi formativi a distanza devono essere erogati e fruiti on-line. Alla presentazione del progetto formativo, se comprendente interventi a distanza, l'organismo deve dimostrare di possedere o disporre di una piattaforma di cui si dovranno indicare le caratteristiche e le peculiarità.

E' consentita esclusivamente una modalità mista (blended) di erogazione e fruizione dell'attività formativa comprendente attività in modalità e-learning integrata da attività in aula, con prevalenza di ore on-line. Per la quantificazione della attività svolta in modalità e-learning rispetto a quella d'aula, si stabilisce che 3 ore e-learning corrispondono ad una ora d'aula.

In particolare devono essere previsti almeno tre momenti in presenza distribuiti nel monte ore totale del corso: un incontro iniziale d'aula di orientamento per la presentazione del corso, la metodologia e le regole; un incontro intermedio d'aula per sviluppare casi studio e problematiche; un incontro finale d'aula per personalizzare la conclusione dell'intervento e/o per l'eventuale valutazione finale se prevista.

E' richiesta in ogni caso una verifica finale per la valutazione dei risultati conseguiti da ciascun utente, le cui modalità (autovalutazione, valutazione) dovranno essere indicate preventivamente nella descrizione del progetto.

E' richiesta una struttura modulare dell'intervento formativo prevedendo l'autoconsistenza dei singoli moduli, ogni modulo cioè, deve essere completo in termini contenutistici e formativi.

Le attività di formazione in aula dovranno essere documentate attraverso l'apposito registro presenze debitamente compilato con le medesime modalità previste per gli interventi in presenza.

Le attività on-line dovranno essere documentate da relativa reportistica che come minimo evidenzierà per ogni utente iscritto date e ore di accesso alla piattaforma e report di autovalutazione qualora previsti.

Il servizio di tutoraggio in aula e online deve coprire l'intera durata del progetto formativo.

E' richiesto inoltre l'obbligo della sottoscrizione di un patto formativo tra organismo e utente nel quale sono evidenziati obblighi e impegni dell'ente e dell'utente compresa la modalità di svolgimento delle attività.

6.4 Visite didattiche

Nell'ambito del programma formativo e informativo potranno essere previste attività esterne alla sede di normale svolgimento delle lezioni, coerenti con i contenuti didattici del corso. Le visite didattiche potranno essere riconosciute finanziariamente nel limite orario del calendario formativo e informativo e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione pubblica.

6.5 Presentazione della domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dal presente bando, la domanda di aiuto deve essere presentata, per ciascuna graduatoria, dal rappresentante legale dei soggetti di cui al paragrafo 2, entro il termine del 31 ottobre 2011 e secondo le modalità previste dagli Indirizzi Procedurali approvati dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante che i costi esposti a livello di ogni singola azione informativa e formativa sono comunque al netto di eventuali quote e/o tariffe d'iscrizione o partecipazione;
3. progetto formativo (secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA);
4. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
5. eventuali altri documenti ritenuti utili a supporto del progetto formativo, anche in relazione ad eventuali attestazioni relative a titoli di merito.

I documenti sopraelencati sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.6 Documentazione per la rendicontazione degli interventi

Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. documentazione attestante lo svolgimento di ogni singola iniziativa secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA;
4. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

6.7 Inadempienze

La mancata realizzazione dei progetti formativi/informativi autorizzati nei termini e nei modi previsti dal presente bando, dagli Indirizzi procedurali approvati con DGR n. 4083 del 29.12.2009 – Allegato A e dalle disposizioni specifiche di AVEPA comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione e dal DM 30125/2009, come stabilito dal provvedimento di attuazione DGR 24/06/2008 n. 1659 e successive modifiche e integrazioni.

7. ALLEGATI TECNICI

Nei seguenti Allegati vengono riportati gli adempimenti amministrativi e organizzativi per la realizzazione degli interventi, che costituiscono i limiti e le condizioni il cui mancato rispetto comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione e dal DM 30125/2009, come stabilito dal provvedimento di attuazione DGR 24/06/2008 n. 1659 e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO TECNICO 1

Disposizioni generali

Fermo restando quanto espressamente previsto negli Allegati Tecnici 2, 3 e 4, si riportano di seguito le disposizioni generali riguardanti tutti gli interventi previsti dal presente bando. Ai fini della corretta organizzazione e realizzazione delle attività, viene fatto, inoltre, esplicito riferimento alle disposizioni specifiche e alla modulistica predisposta da AVEPA.

1 - Partecipanti

Di norma, il numero minimo dei partecipanti agli interventi di tipologia A e C è uguale a 12 e il numero massimo è pari a 25 allievi.

Nel caso di interventi formativi realizzati nei territori comunali ricadenti, sia totalmente sia parzialmente, nelle zone montane di cui all'allegato G della deliberazione n. 199/2008 reperibile al seguente indirizzo web:<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Programmazione+2007+-+2013/Primo+Bando+Generale+2008.htm>, il numero minimo stabilito è di 8 allievi.

Per gli interventi di informazione il numero minimo è di 15 partecipanti.

2 - Avvio intervento

Almeno 4 giorni lavorativi prima dell'inizio di ciascun intervento deve essere presentata ad AVEPA la comunicazione di avvio corredata dalla seguente documentazione:

- calendario definitivo delle lezioni completo di orari, indicazioni di relatori/docenti, delle tematiche trattate e della sede/i;
- scheda docenti/relatori, tutor e personale amministrativo con relativi riferimenti per la reperibilità;
- registro presenze per la vidimazione;
- convenzione d'uso delle sedi qualora le stesse non siano accreditate
- elenco allievi iscritti.

3 - Variazioni nella gestione degli interventi

Sono oggetto di preventiva comunicazione con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo le variazioni rispetto a quanto originariamente comunicato relative a:

- sede, data e orario di svolgimento degli interventi;
- sospensione o annullamento della lezione/relazione.

Per cause di forza maggiore, adeguatamente documentate, relative alla disponibilità del docente e/o della sede, in via eccezionale potrà derogarsi al termine temporale sopra indicato.

Eventuali variazioni relative a docenti e allievi, successive all'avvio dell'intervento, andranno indicate nel registro presenze prima dell'inizio della lezione.

Al superamento del 30% del monte ore di ciascun intervento deve essere trasmesso ad AVEPA tramite la procedura informatica l'elenco definitivo allievi al 30%.

Per gli interventi finalizzati all'accesso alla prova per il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, di cui al DPR n. 290/2001, artt. 25-27, l'elenco definitivo allievi deve essere trasmesso ad AVEPA al più tardi il giorno successivo allo svolgimento della prima lezione di ciascun intervento.

4 - Registro presenze

Ciascun intervento, in presenza e a distanza, deve essere dotato di un apposito "Registro presenze", preventivamente vidimato da AVEPA, nel quale verranno indicati in ordine alfabetico i nominativi dei partecipanti. Il registro dovrà essere articolato in un numero di fogli giornalieri tale da consentire l'apposizione delle firme quotidiane di presenza da parte di ciascun allievo (entrata/uscita, per ciascuna lezione, sia mattina che pomeriggio, nel caso di giornata intera), del tutor e dei relativi docenti.

Allo scopo di assicurare la corretta tenuta del Registro presenze, viene richiesta la presenza al suo interno di uno specifico "Foglio avvertenze" che evidenzia le principali operazioni e regole da eseguire ai fini della regolare registrazione delle informazioni previste.

Il registro, completo di tutte le indicazioni previste, va compilato giorno per giorno a cura del docente che dovrà riportare tutte le informazioni richieste (numero del modulo, argomento della lezione, data, e orario, registrazione delle assenze e di eventuali scostamenti di orario).

Nel registro presenze delle attività informative, preventivamente vidimato da AVEPA, i nominativi di tutti i partecipanti potranno essere invece annotati dal tutor o da altro personale, durante lo svolgimento delle medesime, anche prescindendo dall'ordine alfabetico.

Inoltre, sarà sufficiente l'apposizione delle firme quotidiane di presenza di ciascun allievo solamente all'inizio e alla fine della giornata informativa.

Le assenze devono risultare sempre e comunque registrate all'inizio della lezione, barrando gli appositi spazi firma.

I destinatari degli interventi e gli operatori coinvolti devono prestare particolare attenzione nella compilazione del registro, a tutti gli effetti documento pubblico, in quanto eventuali omissioni o alterazioni potrebbero costituire illeciti penali a norma di legge.

In caso di smarrimento del registro presenze, il soggetto attuatore dovrà darne tempestiva comunicazione all'AVEPA mediante formale dichiarazione del legale Rappresentante dell'Ente relativa all'attività svolta (allievi, docenti, ore e giorni), conservando agli atti analoghe dichiarazioni rilasciate dai destinatari e dagli operatori interessati, ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio dovrà comprendere la ricostruzione del percorso formativo effettuato.

5 - Conclusione intervento

A conclusione dell'intervento deve essere presentata ad AVEPA, entro 30 giorni lavorativi, la comunicazione di chiusura dell'intervento.

6 - Sede dell'attività formativa e informativa

Ferme restando le disposizioni previste ai fini dell'accreditamento degli organismi di formazione, tutte le sedi utilizzate per la realizzazione degli interventi approvati devono risultare adeguate e conformi, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza. Nel caso di uso di sedi non accreditate, lo stesso sarà disciplinato da apposita convenzione d'uso.

7 - Orario

L'attività didattica non potrà iniziare prima delle ore 8 e terminare oltre le 23.00. L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.

8 - Attestato di frequenza

L'Attestato di frequenza viene rilasciato dal soggetto attuatore dell'azione formativa e informativa esclusivamente ai soggetti partecipanti che presentano i necessari requisiti, ossia:

- che risultano regolarmente iscritti all'azione formativa/informativa, sulla base degli elenchi allievi notificati agli uffici competenti;
- che hanno frequentato regolarmente le lezioni, ossia almeno il 70% delle ore totali di durata della singola azione formativa /informativa.

L'attestato è considerato valido ai fini del riconoscimento della frequenza dei corsi di formazione previsti come requisiti di ammissibilità alla misura 112 (Pacchetto Giovani).

Il documento redatto sulla base dell'apposito fac-simile, deve riportare la denominazione ed il codice assegnati al corso, la data e la sede di svolgimento, la denominazione per esteso ed il timbro dell'organismo attuatore, l'indicazione del numero di ore e della percentuale di frequenza, la denominazione e la firma del rappresentante abilitato alla sua sottoscrizione (legale rappresentante, responsabile progetto/corso).

9 - Responsabile di progetto

E' la figura responsabile della corretta realizzazione del Progetto, appositamente nominata dal soggetto beneficiario anche ai fini della validazione delle schede azioni (firma) e del conseguente rapporto diretto con gli uffici competenti.

10 - Collaborazioni

Il soggetto richiedente deve assicurare la gestione in proprio delle varie fasi operative connesse con la realizzazione dei corsi, in particolare per quanto riguarda le attività di direzione, coordinamento ed amministrazione. Per gestione in proprio s'intende l'attivazione diretta di tutte le fasi previste nella realizzazione delle azioni formative/informative, attuata attraverso personale dipendente o mediante ricorso ad apposite collaborazioni/prestazioni professionali individuali, senza possibilità di delegare l'attività, in tutto o in parte, a soggetti/organismi terzi.

In funzione di esigenze formative/informative specifiche e dimostrabili, possono essere attivati partenariati con organismi terzi particolarmente qualificati, sotto l'aspetto tecnico-scientifico e/o formativo-didattico, ai fini di ottenere specifici apporti di tipo specialistico, con funzioni diverse dall'attività di direzione, coordinamento e amministrazione.

Gli apporti complessivi delle suddette collaborazioni e/o partenariati non possono superare il 25% della spesa ammessa.

In ogni caso, i suddetti rapporti devono risultare esplicitamente previsti e dichiarati nell'ambito del progetto, nonché supportati da apposita documentazione (comunicazioni provviste di regolare data/protocollo, convenzioni).

Il soggetto attuatore risulta a tutti gli effetti l'unico soggetto responsabile nei confronti dell'amministrazione.

11 - Tutoraggio

Il tutor garantisce un costante coordinamento e supporto operativo ai partecipanti durante l'attività formativa. Garantisce una adeguata presenza in aula, comunque superiore al 25% delle ore di durata dell'azione, documentata mediante l'apposizione della relativa firma nel registro presenze. Il tutor è altresì responsabile della compilazione, nel registro presenze, dei totali giornalieri e progressivi relativi alle presenze degli allievi e alle ore di lezione svolte. In ogni caso, il costo per il tutoraggio potrà risultare ammissibile, sempre che sia assicurata la citata presenza, entro il limite massimo del numero di ore della relativa azione formativa/informativa.

ALLEGATO TECNICO 2

Disposizioni specifiche per gli interventi di tipologia C, finalizzati all'accesso alla prova per il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, di cui al DPR n. 290/2001, artt. 25-27.

Ai fini del presente bando e sulla base delle Direttive Generali approvate con DGR n. 3306/2004 e successive modifiche e integrazioni, per poter essere riconosciute, ai fini dell'ammissione dei singoli partecipanti alla prova di valutazione di cui all'art. 26 del DPR n. 290/2001, gli interventi di tipologia C devono presentare le caratteristiche ed i requisiti previsti dal presente Allegato 2.

1 - Tipologia, durata e articolazione

La partecipazione agli interventi risulta obbligatoria per ottenere sia il rilascio che il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (di seguito "Autorizzazione").

Stante la duplice finalità, si distinguono due tipi di interventi:

- intervento di base per il rilascio dell'Autorizzazione con durata di 15 ore;
- intervento di aggiornamento per il rinnovo dell'Autorizzazione con durata di 6 ore.

In relazione alle tematiche da trattare gli interventi devono essere articolati come segue:

1. interventi di base, finalizzati al rilascio dell'Autorizzazione:

con durata totale di 15 ore, articolate in due parti/sezioni:

- 9 ore dedicate agli aspetti tecnico-agronomici,
- 6 ore riguardanti argomenti di carattere igienico-sanitario.

2. interventi di aggiornamento, finalizzati al rinnovo dell'Autorizzazione:

con durata totale di 6 ore, articolate in due parti/sezioni:

- 3 ore dedicate agli aspetti tecnico-agronomici,
- 3 ore riguardanti argomenti di carattere igienico-sanitario.

Ogni intervento deve essere realizzato e concluso in un arco temporale di 45 giorni (data prima lezione-data ultima lezione).

2 - Riconoscimento

Il riconoscimento dei singoli interventi avviene mediante l'iscrizione nell'apposito Registro azioni formative – DPR 290/2001 (di seguito "Registro", istituito presso la Direzione Regionale Agroambiente competente dell'applicazione delle Direttive Generali di cui alla DGR 3306/2004 e successive modifiche e integrazioni che ne cura l'aggiornamento.

AVEPA provvede all'istruttoria ed all'approvazione degli interventi nonché all'assegnazione del codice identificativo dell'intervento che deve essere riportato su tutti i documenti relativi all'intervento, rappresentando il riferimento unico di validazione. AVEPA trasmette l'elenco degli interventi finanziati e di quelli ammissibili, anche su supporto informatico e sulla base del report predisposto dalla Direzione Agroambiente, alla Direzione medesima che provvede all'iscrizione al Registro entro 30 giorni dal ricevimento.

A conclusione del progetto ed erogazione del saldo del contributo concesso AVEPA trasmette alla Direzione Agroambiente l'elenco degli interventi realizzati e l'elenco degli interventi non realizzati, anche su supporto informatico e sulla base del report predisposto dalla Direzione Agroambiente. La Direzione Agroambiente provvede ad aggiornare il Registro ed alla revoca dell'iscrizione/riconoscimento degli interventi non realizzati.

Il mancato rispetto di quanto previsto ai paragrafo 1, 4 e 5 può comportare la revoca dell'iscrizione/riconoscimento.

L'attività di controllo è svolta da AVEPA che in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal presente Allegato né da comunicazione alla Direzione Agroambiente per il seguito di competenza.

3 - Ambito territoriale di riferimento

I singoli interventi dovranno essere svolti nell'ambito del territorio della Regione Veneto e hanno preferibilmente una valenza provinciale, anche in funzione delle specifiche esigenze degli utenti interessati.

In ogni caso, i progetti e gli interventi devono risultare coerenti e motivati, anche in termini di obiettivi operativi, in relazione all'effettivo fabbisogno rilevato nell'ambito del contesto socioeconomico e territoriale di riferimento.

4 - Programma formativo-didattico

Il programma degli interventi deve assicurare l'acquisizione delle conoscenze necessarie, per l'accesso alla valutazione finale, sia sugli aspetti tecnico-agronomici sia sugli argomenti di carattere igienico-sanitario, con particolare riferimento ai rischi connessi con la detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzazione dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, le modalità per un corretto uso degli stessi, le relative misure precauzionali da adottare e gli elementi fondamentali per un corretto impiego da un punto di vista sanitario, agricolo ed ambientale (DPR n. 290/2001, art. 26), che riduca al minimo i pericoli per le persone e l'ambiente.

Fermo restando che ciascun intervento (base e aggiornamento) deve essere articolato secondo le parti/sezioni di cui al paragrafo 1, il relativo programma delle lezioni dovrà obbligatoriamente trattare gli argomenti e le competenze previste dalla sotto riportata tabella A, nonché fare esplicito riferimento al percorso di aggiornamento ed ai contenuti previsti dalla "Guida per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari" pubblicata dalla Regione.

In ogni caso gli operatori dovranno essere messi in grado di essere pienamente consapevoli dei rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente e di porre in essere le misure più appropriate per ridurli il più possibile.

TAB A – Interventi di aggiornamento per l'istruzione e l'addestramento all'impiego dei prodotti fitosanitari (di base e di aggiornamento)

PROGRAMMA MINIMO	
A	PARTE TECNICO-AGRONOMICA E AMBIENTALE
1	Prodotti fitosanitari e coadiuvanti: principali caratteristiche (classificazione, campo e modalità di impiego, modalità d'azione, spettro d'azione e selettività, sostanze attive e formulazioni, autorizzazione all'impiego)
2	Criteri generali di scelta, impiego e conservazione dei p.f.
3	Sistemi e metodi di difesa fitopatologica (tradizionale, integrata, biologica), tecniche agronomiche alternative, il supporto dell'agrometeorologia
4	Metodi e attrezzature per la distribuzione dei p.f.; la manutenzione e revisione delle attrezzature
5	Principali aspetti e problemi connessi con la contaminazione operata dai p.f. (flora, fauna, suoli, acque, catena alimentare)
B	PARTE TOSSICOLOGICO SANITARIA
1	La legislazione in materia di p.f.; la responsabilità nell'impiego dei p.f.; classi di pericolosità; le norme per l'acquisto; il registro dei trattamenti
2	Tossicità dei p.f. ; effetti diretti ed indiretti sulla salute umana, sulla fauna e sull'ambiente
3	L'etichetta dei p.f. e le informazioni contenute; Residui negli alimenti e tempi di carenza

4	Precauzioni e dispositivi di prevenzione per la conservazione e l'impiego dei p.f.; principi di primo soccorso
5	L'impiego delle misure e dei mezzi di protezione e di sicurezza individuali
6	Raccolta e smaltimento dei contenitori e dei p.f. inutilizzati/scaduti; precauzioni di carattere ambientale

Le azioni propedeutiche al rinnovo dell'Autorizzazione hanno come obiettivo l'effettivo aggiornamento dei candidati rispetto alle principali novità legislative, scientifiche, tecniche ed operative intervenute negli ultimi cinque anni, con particolare riferimento agli argomenti indicati.

5 - Docenti

Per garantire un adeguato livello qualitativo delle lezioni, viene richiesto l'impiego di docenti in possesso di:

- idoneo titolo di studio in materie tecnico-agricole (laurea/diploma discipline agrarie) ed in materie igienico-sanitarie (laurea/diploma discipline medico-sanitarie, farmaceutiche, chimico-biologiche, agrarie, alimentazione);
- adeguata preparazione professionale e competenza, in relazione alle materie di insegnamento, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale acquisita.

In particolare, i docenti che svolgono le lezioni riguardanti gli aspetti igienico-sanitari dovranno risultare in possesso della specifica competenza tecnico-scientifica, anche in ordine alla vigente normativa, in particolare per quanto riguarda le seguenti materie: tossicologia, antinfortunistica, igiene degli alimenti, igiene ambientale, aspetti legislativi connessi con l'impiego dei prodotti fitosanitari.

Gli stessi potranno essere prioritariamente individuati nell'ambito delle strutture della Regione, nonché delle relative Aziende/Enti e delle AULSS, che provvedono a mettere a disposizione appositi elenchi-docenti e ad autorizzare le partecipazioni richieste compatibilmente con le effettive disponibilità e con le norme vigenti in materia di pubblico impiego.

L'eventuale ricorso ad altre figure di docenti deve garantire, comunque, la medesima professionalità ed esperienza.

Il possesso dei requisiti suddetti dovrà risultare in ogni caso documentabile, ed essere comunque evidenziato nell'ambito del curriculum che dovrà essere acquisito dall'organismo di formazione autorizzato alla realizzazione del corso e tenuto a disposizione per eventuali controlli.

Lo svolgimento del corso con docenti in difetto dei suddetti requisiti comporterà il non riconoscimento delle lezioni interessate.

6 - Materiale didattico ed informativo

Deve essere consegnata ad ogni allievo sin dalla prima lezione del corso (base o aggiornamento) copia della "Guida per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari", pubblicata dalla Regione ai fini della presente attività formativa.

Qualora venga utilizzato materiale didattico supplementare copia dello stesso dovrà essere trasmessa ad AVEPA nella fase di conclusione dell'intervento o con la rendicontazione finale.

7 - Tipologia di partecipanti

I corsi sono rivolti agli aventi diritto, di cui al paragrafo 3.2, interessati all'ottenimento dell'Autorizzazione che abbiano comunque superato l'età della scuola dell'obbligo.

I soggetti attuatori sono tenuti a verificare la sussistenza di tale condizione in sede di iscrizione al corso dei singoli partecipanti, anche sulla base dell'apposita dichiarazione rilasciata dai singoli interessati.

8 - Attestato di frequenza

La regolare frequenza dei singoli partecipanti viene documentata sulla base di un Attestato di rilasciato dal soggetto attuatore, anche ai fini della dimostrazione della frequenza obbligatoria per l'ammissione alla prova di valutazione prevista per l'ottenimento dell'Autorizzazione (almeno all'80% delle ore previste per l'intervento di base - pari a n. 12 ore su 15 - e al 100% delle ore per l'intervento di aggiornamento - pari a n. 6 ore su 6).

L'attestato di frequenza viene rilasciato dal soggetto attuatore dell'intervento esclusivamente ai soggetti partecipanti che presentano i necessari requisiti, ossia:

- che risultano regolarmente iscritti all'azione, sulla base degli elenchi allievi notificati agli uffici competenti all'avvio dell'azione stessa;
- che hanno frequentato regolarmente le lezioni, ossia almeno l'80% delle ore totali di durata dell'intervento base e il 100% delle ore per l'intervento di aggiornamento.

L'Attestato deve riportare tutti i riferimenti previsti dall'apposito modello approvato dalla Regione e contenere comunque il codice e il titolo dell'azione formativa attribuiti ai fini dell'iscrizione al Registro, nonché la denominazione e il timbro del soggetto organizzatore, il nominativo per esteso e la firma del legale rappresentante o del responsabile del corso .

ALLEGATO TECNICO 3**Disposizioni specifiche per i corsi previsti dalla LR n. 19/1999****Allegato B alla DGR 28 settembre 1999, n. 3316)**

Caratteristiche minime che devono possedere i corsi di formazione professionale per essere dichiarati idonei a fornire le conoscenze professionali richieste dall'articolo 3 della LR 12 aprile 1999, n. 19. Applicazione dell'articolo 5 della LR 12 Aprile 1999/n. 19.

Corsi per soggetti già qualificati (lettera a, comma 1, articolo 5)

Articolazione della struttura modulare del corso:

modulo 1) normativa comunitaria, nazionale e regionale di regolamentazione del settore orto-floro-vivaistico e delle piante ornamentali;

normativa fitosanitaria; misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali;

normativa sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

n. 12 ore di lezione teorica

modulo 2) tecniche colturali; innovazione delle tecnologie colturali; commercializzazione dei prodotti.

n. 12 ore di lezione teorica

modulo 3) gestione aziendale, organizzazione aziendale, gestione del personale, nozioni di normativa fiscale, tributaria, commerciale.

n. 12 ore di lezione teorica

modulo 4) visite guidate in azienda del settore;

n. 4 ore di lezione pratica

Totale ore corso: n. 40**Corsi per soggetti già qualificati (lettera b, comma 1, dell'articolo 5)**

Articolazione della struttura modulare del corso:

modulo 1) normativa comunitaria, nazionale e regionale di regolamentazione del settore orto-floro-vivaistico e delle piante ornamentali;

normativa fitosanitaria; misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali;

normativa sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

n. 40 ore di lezione (di cui 4 per visite guidate in aziende del settore)

modulo 2) tecniche colturali; innovazione delle tecnologie colturali; commercializzazione dei prodotti; norme di qualità

n. 70 ore di lezione (di cui 8 per visite guidate in aziende del settore)

modulo 3) gestione aziendale; organizzazione aziendale; gestione del personale; normativa fiscale, tributaria, commerciale; normativa in tema di sicurezza sul lavoro, normativa in tema di rifiuti ed imballaggi

n. 40 ore di lezione

Totale ore corso: n. 150

ALLEGATO TECNICO 4**Disposizioni specifiche per i corsi previsti dalla LR n. 44/1986 – Legge n. 74/1974.**

L'Ente di formazione, per poter avviare i corsi di formazione deve essere in possesso del decreto autorizzativo di cui al punto 2 del paragrafo FASI della circolare regionale prot. n. 46258 del 03.08.2006.

Pertanto, copia del predetto decreto deve essere allegata alla documentazione da inviare ad AVEPA prevista al punto 2 – Avvio dell'intervento – dell'ALLEGATO TECNICO 1.

Circolare regionale prot. n. 46258 del 03.08.2006**Corsi di formazione per operatori pratici di inseminazione artificiale nel settore bovino/equino/suino/cunicolo e avicolo. Modalità Operative.****Caratteristiche del corso:****a) Enti abilitati (art. 2 della Legge 74/74)**

Sono considerati enti abilitati alla organizzazione di detti corsi gli enti locali, enti di sviluppo, consorzi, cooperative ed istituti e organizzazioni, che esplicano attività in campo zootecnico con particolare riguardo al settore della fecondazione artificiale.

a) Requisiti dei partecipanti ai corsi (art. 3 legge 74/74):

1. compimento del 18° anno di età
2. licenza elementare

b) Durata del corso:

I corsi devono avere la durata di 3 mesi (art. 2 legge 74/74).

Lo svolgimento delle lezioni deve avere carattere continuativo, senza interruzioni, salvo quelle involontarie o casuali (circ. Min. San. N. 600.8/244/FA/AG3222 del 22/12/1994, punto 3)

c) Numero ore (sulla base della prassi consolidata):

- settore bovino, equino e suino:
 - teoria: minimo 80 ore - massimo 100 ore
 - pratica: minimo di 100.
- settore cunicolo e avicolo:
 - teoria: minimo 80 ore – massimo 100 ore
 - pratica: minimo 50 ore.

d) Frequenza per l'ammissione all'esame finale: minimo 75% delle ore di lezione**e) Abilitazione: previo superamento di una prova teorico-pratica.****f) Diploma conseguito: diploma di abilitazione.****g) Materie trattate (sulla base della prassi consolidata):**

- Anatomia
- Fisiologia
- Patologia ed igiene
- Genetica
- Zootecnia generale
- Zootecnia speciale

- Tecnologie della Fecondazione artificiale
- Legislazione veterinaria
- Esercitazioni pratiche

h) Svolgimento delle esercitazioni pratiche (sulla base della prassi consolidata):

Le esercitazioni pratiche devono essere svolte presso allevamenti della zona e/o presso macelli autorizzati.

i) Docenti

Possono assumere il ruolo di docenti le figure professionali dotate dei seguenti titoli di studio:

- laurea in medicina veterinaria
- laurea in scienza agraria
- diploma di perito agrario o agrotecnico

f) Verifica (art. 2 legge 74/74)

Superamento di una prova teorico-pratica (costituita da un questionario finale di valutazione con domande a risposta multipla), a giudizio di un'apposita Commissione.

In caso di mancato superamento della prova, il percorso formativo dovrà essere ripetuto.

g) Esenzione

Il possesso dei seguenti titoli di studio consente di ritenere assolto l'obbligo delle procedure formative di cui alla L. 74/74:

Laurea in Medicina Veterinaria.

FASI:

- 1) Invio formale della proposta del corso di formazione (**vedi modello allegato**) da parte dell'ente abilitato all'effettuazione dei corsi, alla scrivente Unità di Progetto.
- 2) Una volta valutata la validità del corso, la scrivente Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene alimentare, rilascerà un decreto autorizzativo, a seguito del quale è possibile dare inizio al corso medesimo.
- 3) Prima dell'inizio del corso dovrà essere trasmesso, alla scrivente Struttura Regionale, il calendario dettagliato del corso.
- 3) Circa un mese prima della fine del corso, l'ente dovrà richiedere alla scrivente Struttura Regionale, l'emissione del decreto di nomina della Commissione Esaminatrice dei partecipanti al corso.

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L. R. 44/86, la Commissione deve essere composta:

- dal dirigente dell'Unità di progetto sanità animale e Igiene alimentare, o da un suo delegato con qualifica non inferiore a dirigente regionale, con funzione di presidente;
- da un rappresentante dell'Ordine dei medici veterinari della provincia nel cui ambito si svolge l'esame di idoneità;
- da un dipendente della Direzione politiche agroambientali e servizi per l'agricoltura con qualifica non inferiore a funzionario;
- da un rappresentante dell'ente organizzatore del corso per operatore pratico di fecondazione artificiale;
- da un rappresentante delle Associazioni provinciali allevatori della Regione, designato unitariamente dalle stesse.

4) Una volta superata la prova finale, con esito favorevole, verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di idoneità, che deve riportare i seguenti dati:

- intestazione dell'ente organizzatore e logo della Regione Veneto;

- la dicitura “IL PRESIDENTE Viste la legge n. 74 dell’11-03-1974, la Legge n. 30 del 15-01-1991, la Legge Regionale n. 44 del 28-08-1986 e il Decreto Ministeriale del 19-07-2000, n. 403; visti i verbali dei lavori della Commissione di cui all’art. 7 della Legge Regionale n. 44 del 28-08-1986, nominata con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. _____ del _____; visto il decreto dell’Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare autorizzativo del presente corso, n. _____ del _____.
ATTESTA”

- nome e cognome del partecipante

- luogo e data di nascita del partecipante

- residenza del partecipante

- la dicitura “ha frequentato il Corso di formazione per operatori pratici di inseminazione artificiale in ambito animale, di cui all’art. 2 della L. n. 74 del 11-03-1974 ed organizzato dall’ente _____ ed ha superato con esito favorevole gli esami teorici-pratici, risultando, pertanto, IDONEO, ad eseguire la pratica di fecondazione artificiale della specie _____”.

- Luogo e data

- Firma del presidente della commissione.

- Firma del legale rappresentate/titolare dell’ente organizzatore.

ORGANO COMPETENTE E TERMINI PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA L. 241/90.

1) Organo Competente

L’organo competente in materia di autorizzazione ai corsi di formazione per operatori pratici di inseminazione artificiale è:

Regione del Veneto

Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene alimentare

Servizio Sanità Animale Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Ufficio igiene zootecnica e delle produzioni animali

Dorsoduro 3493 -30125 VENEZIA

Tel. 041/2791304-340-1305

Fax. 041/2791330-1374

e-mail: serena.munaretto@regione.veneto.it

sito web: www.regione.veneto.it

2) Termini per il procedimento

Autorizzazione all’esercizio della pratica di fecondazione artificiale delle specie bovina, equina, suina, cunicola e avicola da parte di operatori pratici. Modalità operative.

L’esercizio della pratica di fecondazione artificiale da parte degli operatori che hanno superato il corso, è subordinata al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della pratica di fecondazione artificiale ed iscrizione

al Registro Regionale (che prevede l'assegnazione di un codice univoco nazionale) da parte dell'Azienda ULSS competente nel territorio di residenza dell'operatore medesimo.

Rilascio decreto autorizzativo all'effettuazione del corso	60 gg. Dal ricevimento della domanda
Rilascio decreto di nomina commissione esaminatrice	30 gg. Dal ricevimento della domanda

Allegato: proposta del corso di formazione

Marca da
bollo del
valore
corrente

**SPETT.LE
REGIONE DEL VENETO
UNITA' DI PROGETTO SANITA' ANIMALE ED
IGIENE ALIMENTARE
Ufficio Igiene zootecnica e delle produzioni animali
DORSODURO 3493
30125 VENEZIA**

Oggetto: Legge 11 marzo 1974, n. 74. Richiesta di autorizzazione alla effettuazione di un corso di formazione per operatori pratici di inseminazione artificiale

Il sottoscritto _____ C.F. _____ nato a _____
il _____ residente a _____ (____) in qualità del legale rappresentante/titolare
dell'ente/Cooperativa _____ (Cod. Fisc./P.IVA) con sede legale
in _____ Tel. _____ Fax _____ indirizzo
e-mail _____, con la presente

CHIEDE

l'autorizzazione ad effettuare il corso per operatori pratici di fecondazione artificiale settore _____.

Il corso è destinato agli allevatori della/e provincia/e di _____ ed è
quantificato in n. _____ partecipanti.

Le lezioni teoriche verranno tenute presso la/le sede/i
di _____.

Le lezioni pratiche verranno tenute presso la/le sede/i
di _____.

Il coordinatore del corso è il Dr/Sig. _____

Programma del corso:

MATERIA (Specificare il contenuto del programma)	DOCENTE: Cognome, Nome, Titolo di Studio, professione	ORE
ANATOMIA:		
FISIOLOGIA:		
PATOLOGIA ED IGIENE :		
GENETICA:		
ZOOTECNIA GENERALE:		
ZOOTECNIA SPECIALE:		
TECNOLOGIE DELLA FECONDAZIONE ARTIFICIALE:		
LEGISLAZIONE VETERINARIA:		
ALTRO:		
ESERCITAZIONI PRATICHE:		
	TOTALE ORE	

Si allegano:

- curriculum vitae dei docenti indicati.
- n. 2 marche da bollo da €14.62 per le notifiche dei decreti autorizzativi.

Distinti saluti.

Data _____

Timbro e firma

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR n. 445/2000, la firma è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'Ufficio competente.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003: i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso ed i dati personali raccolti saranno oggetto di pubblicazione sul sito della Regione Veneto secondo quanto disposto dalla vigente legislazione. L'interessato ha diritto di esercitare i diritti specifici di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

MISURA 114 – UTILIZZO DEI SERVIZI DI CONSULENZA**AZIONE 1 – Servizi di consulenza agricola rivolti agli imprenditori agricoli****1. DESCRIZIONE DELL'AZIONE****1.1 Descrizione generale**

L'azione prevede un aiuto agli imprenditori agricoli a rimborso parziale delle spese sostenute per l'utilizzo dei servizi di consulenza che dovranno essere erogati solo ed esclusivamente dagli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto.

I servizi di consulenza di cui alla presente azione assistono gli imprenditori agricoli nella valutazione del rendimento della loro azienda e nella scelta dei miglioramenti da apportare compatibilmente con i criteri di gestione obbligatori, le buone condizioni agronomiche ed ambientali e la sicurezza sul lavoro, al fine di aumentare la competitività del settore agricolo e garantire la salvaguardia dell'ambiente e dello spazio rurale. Gli interventi dell'azione sono indirizzati al settore agricolo e vertono su tematiche riguardanti l'obiettivo "competitività del settore agricolo e forestale" (asse 1) e l'obiettivo "gestione del territorio e ambiente" (asse 2).

1.2 Obiettivi

I principali obiettivi dell'azione sono i seguenti:

- promuovere la crescita culturale, imprenditoriale e professionale degli imprenditori agricoli;
- far crescere la consapevolezza sul ruolo dei medesimi verso le richieste dei consumatori e della società in tema di qualità dei prodotti, sicurezza alimentare, salvaguardia del paesaggio e della biodiversità e protezione dell'ambiente;
- accrescere le competenze strategiche, organizzative e gestionali degli imprenditori agricoli;
- diffondere le conoscenze sulle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali, buone condizioni agronomiche ed ambientali e sicurezza sul lavoro;
- diffondere le conoscenze in materia di cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti.

1.3 Ambito territoriale

Gli interventi possono essere realizzati sull'intero territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

I soggetti richiedenti devono possedere, al momento della presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti:

- a) essere imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
- b) essere titolare o legale rappresentante di un'impresa iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- c) essere iscritto all'Anagrafe del Settore Primario della Regione del Veneto.

Sono ammessi i giovani agricoltori che accedono ai benefici previsti dalla misura 112 – Pacchetto Giovani.

Per le domande presentate nell'ambito di Progetti Integrati, i soggetti richiedenti dovranno possedere anche tutti i requisiti previsti dai rispettivi bandi.

Ciascun soggetto richiedente identificato mediante il Codice Unico di Identificazione delle aziende agricole (CUAA) può presentare una unica domanda di contributo.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI**3.1. Tipi di interventi**

Utilizzo di servizi di consulenza agricola sugli ambiti di applicazione di seguito descritti, diversamente declinati in funzione degli obiettivi, dei livelli della consulenza e delle caratteristiche dell'azienda beneficiaria:

- a) Ambiti di applicazione comunque obbligatori:
 - criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009;
 - requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria.

- b) Ambiti di applicazione facoltativi “nuovi standard”, quali ad esempio:
- ambiente;
 - sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
 - benessere degli animali;
 - buone condizioni agronomiche e ambientali;
 - sicurezza sul lavoro.
- c) Ambiti di applicazione facoltativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle “nuove sfide”:
- tecniche di mitigazione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici (pratiche di gestione del suolo, uso razionale dei concimi azotati, modificazione dell’uso del suolo, imboschimenti, salvaguardia della biodiversità, etc.);
 - qualità dei prodotti e certificazione ambientale;
 - miglioramento dell’efficienza energetica (risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili);
 - gestione sostenibile d’impresa (presenza sul mercato, vendita diretta, marketing e logistica, etc.);
 - innovazione e trasferimento tecnologico e ICT.

Possono essere previsti due livelli di consulenza, in funzione degli ambiti di applicazione:

- consulenza base che comprende tutti gli ambiti del gruppo a);
- consulenza avanzata che comprende tutti gli ambiti del gruppo a) più un ambito del gruppo b) o del gruppo c).

Le consulenze avanzate vengono classificate in funzione dell’ambito di applicazione.

3.2 Spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento i costi sostenuti dal beneficiario, successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento di finanziabilità sul BUR del Veneto, per l’utilizzo di servizi di consulenza agricola erogati esclusivamente dagli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto. L’IVA non costituisce spesa ammissibile.

3.3. Limiti e condizioni

L’agevolazione prevista è considerata incompatibile e non cumulabile con ulteriori e analoghi aiuti erogati ai sensi di altre normative comunitarie, nazionali o regionali; ad essa si applicano le condizioni previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

Essa non è cumulabile con quella di cui all’azione 2.

Nell’ambito della presente misura non possono essere ammesse le attività tecnico-amministrative oggetto di finanziamento nell’ambito della misura 131.

Il soggetto fornitore della consulenza non potrà esercitare per il medesimo soggetto richiedente attività formativa individuale svolta nell’ambito dell’azione 3 della misura 111.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo messo a bando

L’importo messo a bando è pari a € 2.000.000,00 per le domande presentate al di fuori dei Pacchetti Giovani.

Per ciascuna tipologia di domanda è prevista una riserva di fondi, corrispondente al 25% della dotazione finanziaria, per il finanziamento delle domande ammissibili presentate da soggetti richiedenti con aziende ricadenti in zone montane.

4.2 Livello ed entità dell’aiuto

Il livello di aiuto è pari all’80% della spesa ammissibile.

4.3 Limiti di intervento e di spesa

L’importo massimo di spesa e contributo ammissibile, per ciascuna consulenza è il seguente:

Livello di consulenza	Spesa ammissibile (€)	Contributo ammissibile (€)
Consulenza base (1 visita aziendale intermedia)	1.500,00	1.200,00
Consulenza base e consulenza avanzata (2 visite aziendali intermedie)	1.875,00	1.500,00

Ogni domanda di contributo dà diritto all'erogazione di una consulenza.

L'aiuto potrà essere concesso:

- fino ad un massimo di tre volte per ciascuna azienda agricola nel periodo di programmazione 2007-2013;
- solo in anni solari diversi e senza alcuna sovrapposizione dei periodi di erogazione delle diverse consulenze;
- per l'utilizzo di consulenze su argomenti differenti.

L'erogazione dell'aiuto al beneficiario è prevista esclusivamente in un'unica soluzione a saldo.

4.4 Termini e scadenze per l'esecuzione

La consulenza deve essere erogata entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziamento sul BUR del Veneto.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Priorità e punteggi

Le domande presentate nell'ambito dei Progetti Integrati saranno inserite nelle relative graduatorie secondo le condizioni di priorità e di preferenza stabilite dai rispettivi bandi.

Per le domande presentate al di fuori dei Progetti Integrati è prevista la formazione di due graduatorie regionali:

- a) **ZONE MONTANE** (condizione di priorità). In questa graduatoria vengono inserite le domande ammissibili presentate da soggetti richiedenti le cui aziende hanno almeno il 51% della superficie agricola totale regionale (SAT) ricadente in zone montane del territorio regionale del Veneto, indicate nell'allegato G del presente provvedimento.
Le domande vengono finanziate sulla base della posizione assunta in graduatoria, fino ad esaurimento dell'importo previsto dal bando per le zone montane.
- b) **ALTRE ZONE**. In questa graduatoria vengono inserite tutte le altre domande ammissibili.

Le eventuali risorse finanziarie non utilizzate per carenza di domande ammissibili nell'ambito di una graduatoria, sono destinate al finanziamento delle domande collocate in posizione utile nell'altra.

Le due graduatorie vengono predisposte sulla base di punteggi attribuiti in funzione delle seguenti condizioni di priorità:

A. Condizioni soggettive

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Professionalità dell'Imprenditore	Imprenditore agricolo professionale (IAP) o in alternativa Iscrizione ai ruoli agricoli dell'INPS	Punti 5
Età e sesso	Imprenditore di età inferiore a 40 anni e/o donna	Punti 3

B. Condizioni oggettive

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Rilevanza dell'intervento di consulenza	Azienda ubicata in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola	Punti 5
Dimensione degli interventi finanziari	Impresa beneficiaria di pagamenti diretti superiori a € 15.000,00	Punti 2

In ciascuna graduatoria sono attribuibili tutti i punteggi disponibili; il punteggio massimo è pari a 15.

Il punteggio deve essere indicato nella domanda di contributo da parte del soggetto richiedente.

I soggetti richiedenti che intendono beneficiare della condizione di priorità riservata agli imprenditori agricoli professionali (IAP), devono possedere, al momento della presentazione della domanda e in aggiunta a quanto previsto al punto 2 lettere a), b) e c), il requisito di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui al Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99. La medesima priorità potrà parimenti essere riconosciuta al richiedente che compri la propria iscrizione quale imprenditore ai ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS, al momento della presentazione della domanda.

I soggetti richiedenti che intendono beneficiare della condizione di preferenza riservata ai giovani imprenditori devono possedere, al momento della presentazione della domanda e in aggiunta ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), l'ulteriore requisito di non avere ancora compiuti i 40 anni di età.

Per l'attribuzione del punteggio riservato ai giovani imprenditori e/o donne imprenditrici, in caso di società di capitali, il requisito dell'età e/o quello di essere una donna imprenditrice deve essere posseduto dal legale rappresentante della società.

Nel caso di società di persone o cooperative agricole, il requisito deve essere posseduto da uno dei soci.

Per l'attribuzione del punteggio riservato alle aziende ubicate in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, le imprese devono avere almeno il 51% della superficie agricola totale regionale (SAT) ricadente in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, definite con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 62 del 17 maggio 2006 (BURV n. 55 del 20 giugno 2006) e così individuate:

- l'intero territorio dei 100 comuni dell'alta pianura veneta, designato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 62 del 17 maggio 2006 (BURV n. 55 del 20 giugno 2006);
- l'intero territorio del Bacino scolante in Laguna di Venezia, delimitato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 23 del 7 maggio 2003 (BURV n. 53 del 3 giugno 2003);
- l'intero territorio della Provincia di Rovigo e del Comune di Cavarzere (VE), designati con Decreto Legislativo n. 152/2006;
- i comuni individuati con DGR 2684 dell'11/09/2007.

Per l'attribuzione del punteggio riservato alle imprese beneficiarie di pagamenti diretti superiori a 15.000 euro, tali pagamenti devono essere stati corrisposti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del Reg. (CE) n. 1782/03 e successive modifiche ed integrazioni, e con riferimento alla domanda unica presentata nell'anno 2009.

5.2. Condizioni ed elementi di preferenza

In caso di parità di punteggio complessivo, sarà data preferenza alla domanda in base ai seguenti elementi:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Età anagrafica	Giorno, mese, anno di nascita	Decrescente

Nel caso di società di persone o cooperative agricole, la domanda viene inserita in graduatoria sulla base della data di nascita del socio più giovane.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1. Organismi di consulenza

Per scegliere l'organismo di consulenza al quale rivolgersi per l'erogazione del servizio, ciascun beneficiario deve fare esclusivo riferimento all'elenco degli organismi di consulenza - sezione agricola, riconosciuti dalla Regione e che sarà notificato dall'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), contestualmente alla comunicazione di finanziabilità della domanda, o che sarà reso disponibile sul sito internet della Giunta Regionale del Veneto (www.regione.veneto.it) e di AVEPA (www.avepa.it), prestando attenzione anche ai successivi aggiornamenti del medesimo elenco.

La scelta dell'organismo di consulenza e il relativo incarico ad erogare i servizi di consulenza previsti dovranno essere formalizzati mediante la sottoscrizione di un apposito contratto di consulenza aziendale da parte del beneficiario e del legale rappresentante dell'organismo di consulenza.

6.2. Servizi di consulenza

Per “servizio di consulenza” s’intende l’insieme di prestazioni tecnico-professionali, erogate mediante: visite aziendali, sportelli tecnici, riunioni, contatti, predisposizione di piani ed elaborati tecnici, ecc., che l’organismo di consulenza s’impegna ad erogare ad un beneficiario, sulla base di un contratto sottoscritto tra le parti e con riferimento ad una domanda di sostegno.

Il contratto di consulenza da sottoscrivere entro la data di avvio della consulenza è redatto secondo la modulistica predisposta da AVEPA e prevede, in particolare, l’individuazione delle problematiche aziendali, gli obiettivi operativi della consulenza, numero e tipologia delle prestazioni programmate, termini e modalità di pagamento del corrispettivo.

Almeno 10 giorni prima dell’inizio della consulenza (visita d’ingresso), dovrà essere inviata allo sportello Unico competente per il territorio e responsabile dell’istruttoria, copia del contratto di consulenza sottoscritto dal beneficiario e dall’Organismo di Consulenza.

Ai fini del presente bando, il servizio di consulenza aziendale deve prevedere l’esecuzione delle seguenti prestazioni minime obbligatorie:

- a) “Verifica d’ingresso” presso l’azienda del beneficiario: deve comprendere la situazione della medesima rispetto agli ambiti oggetto della consulenza e comunque con riferimento a tutti i campi obbligatori e con compilazione della relativa lista di controllo (check list); la verifica deve essere effettuata entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del Decreto di finanziabilità della domanda di contributo.
- b) Contatti personali (visite aziendali, colloqui personali presso gli sportelli tecnici, uso di posta elettronica o di area riservata di siti internet ecc.) o “in gruppo ristretto”, con massimo 8 beneficiari interessati a problemi analoghi, presso l’azienda di uno dei beneficiari o presso gli sportelli tecnici: almeno 3 per azienda.
- c) Consegna di documentazione informativa riguardante l’ambito di intervento della consulenza (almeno un documento) e/o di un elaborato tecnico personalizzato per azienda (simulazioni, calcoli di convenienza economica, bilanci e piani d’intervento).
- d) Due verifiche intermedie in azienda per monitorare lo stato di conseguimento degli obiettivi.
In caso di consulenza di base, potrà essere prevista nella domanda di aiuto l’effettuazione di una sola verifica aziendale intermedia con la corrispondente riduzione degli importi di spesa ammissibile e contributo come indicato al precedente punto 4.3 “Limiti di intervento e di spesa”.
- e) “Verifica finale” presso l’azienda del beneficiario comprendente almeno la situazione della medesima riferita a tutti gli ambiti oggetto della consulenza.

In occasione di ciascuna verifica aziendale prevista (iniziale, intermedia/e e finale) dovrà essere inviata, allo Sportello Unico Agricolo competente per il territorio, una comunicazione tramite fax con la quale saranno comunicati la data e l’orario di svolgimento della verifica. La comunicazione dovrà pervenire almeno 3 giorni lavorativi antecedenti lo svolgimento di ogni verifica aziendale.

Al fine di semplificare e velocizzare la trasmissione di documenti ad AVEPA, ove possibile tecnicamente, potranno applicarsi le disposizioni previste dal Dlgs 7 marzo n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.

Durante le verifiche aziendali saranno compilate le liste di controllo che devono essere sottoscritte da parte del beneficiario e dell’operatore interessato e conservate in azienda.

AVEPA adotta disposizioni specifiche ai fini della verifica della compilazione delle liste di controllo in azienda da parte dell’operatore.

Nell’esecuzione delle prestazioni di consulenza, gli organismi riconosciuti, oltre a propria documentazione e ausili tecnici, devono avvalersi di strumenti e supporti (vademecum, schede informative, manuali tecnici, check-list, ecc.) relativi ad iniziative ed esperienze recentemente realizzate dagli enti strumentali della Regione del Veneto.

L’operatore deve inoltre provvedere a compilare, per ciascun beneficiario, una “scheda aziendale” che riporti per ciascuna prestazione erogata: data, orario e tipologia della prestazione, contenuti oggetto della prestazione e relativi aspetti particolari che sono stati esaminati; la scheda aziendale deve essere sottoscritta, in corrispondenza di ciascuna prestazione, da parte del beneficiario e dell’operatore interessato.

La scheda aziendale deve essere conservata in azienda e resa disponibile per gli eventuali controlli.

Al termine dell'attività vanno trasmessi ad Avepa: la scheda aziendale e la documentazione relativa alla rendicontazione.

L'organismo di consulenza è tenuto a registrare in archivi informatizzati tutte le notizie contenute nelle schede aziendali dei propri utenti e a trasmettere i dati necessari per l'attività di monitoraggio della misura, nei tempi e con le modalità che verranno successivamente comunicate.

Gli organismi di consulenza e ciascun operatore impiegato nell'attività di consulenza devono garantire la riservatezza delle informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio e riguardanti le aziende beneficiarie; particolare attenzione, pertanto, deve essere prestata alla progettazione e gestione dei sistemi di archiviazione dei dati e agli strumenti e modalità di esecuzione dell'attività (soprattutto: internet, incontri "in gruppo ristretto", ecc.).

Durante l'erogazione delle prestazioni di consulenza aziendale, ciascun operatore non può svolgere, nei riguardi dell'impresa agricola beneficiaria, alcuna attività estranea a quella prevista dalla misura, con particolare riferimento alle seguenti:

- promozione e marketing di prodotti e servizi per l'agricoltura;
- altre attività di consulenza e assistenza tecnica;
- attività che rivestono carattere continuativo o periodico e connesse con le normali spese di funzionamento dell'impresa (consulenza fiscale ordinaria, servizi regolari di consulenza legale, spese di pubblicità, ecc.).

In aggiunta agli obblighi relativi al mantenimento dei requisiti minimi d'idoneità, gli organismi di consulenza devono svolgere il servizio di consulenza aziendale in modo conforme agli obblighi previsti dal presente bando e dalle disposizioni specifiche adottate da AVEPA.

L'eventuale accertamento, nel corso dell'attività di controllo eseguita da parte di AVEPA nei riguardi dei soggetti beneficiari, di irregolarità e non conformità con le prescrizioni stabilite per l'erogazione dei servizi di consulenza aziendale, determina, in relazione all'imputabilità dell'inadempimento, la revoca del contributo nei confronti del beneficiario e/o l'avvio, da parte della Regione, della procedura di revoca del riconoscimento.

6.3 Presentazione della domanda

Ciascun soggetto richiedente con superficie agricola totale aziendale ricadente nel territorio di più regioni e province autonome può presentare un'unica domanda di contributo presso la Regione o Provincia autonoma nel cui territorio è ubicata la sede legale dell'azienda.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro il termine del 30 novembre 2011 e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - a. l'impegno ad utilizzare i servizi di consulenza erogati, solo ed esclusivamente, da parte degli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto;
 - b. il divieto di cumulare questa azione con quella prevista dall'azione 2 della misura 114;
 - c. che il soggetto fornitore della consulenza non potrà esercitare per il medesimo soggetto richiedente attività formativa individuale svolta nell'ambito dell'azione 3 della misura 111;
 - d. che l'agevolazione prevista è considerata incompatibile e non cumulabile con ulteriori e analoghi aiuti erogati ai sensi di altre normative comunitarie, nazionali o regionali;
 - e. che a questa misura si applicano le condizioni previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
4. documentazione comprovante il punteggio richiesto.

I documenti sopraelencati sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.4 Documentazione per la rendicontazione degli interventi

Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. copia della scheda aziendale (secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA);
4. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.